



Commissione per le petizioni

16.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1788/2009, presentata da M.T., cittadino bulgaro, su una fabbrica di asfalto a Sevlievo in Bulgaria

Petizione 0634/2010 presentata da Momchil Minchev, cittadino bulgaro, a nome dell'associazione di cittadini "Sevlievo for All", sulla costruzione di un impianto per la produzione di asfalto nella zona Natura 2000, nella regione di Vidima, vicino alla città di Sevlievo e sulle relative violazioni della legislazione UE in materia di ambiente

1. Sintesi della petizione 1788/2009

Il firmatario protesta contro la creazione di una fabbrica di asfalto nella città di Sevlievo, nelle strette vicinanze di un sito Natura 2000 (Vidima - BG0000618). Il firmatario afferma che la fabbrica di asfalto avrebbe effetti disastrosi sull'area protetta e sul fiume Vidima e che ciò è in chiaro contrasto con le disposizioni della normativa dell'UE in materia ambientale. Inoltre, egli fa riferimento alle gravi conseguenze sulla salute della popolazione locale e al fatto che il progetto avrebbe un effetto nocivo sull'inestimabile patrimonio architettonico del paesaggio che comprende, tra l'altro, il vecchio ponte in pietra sul fiume Risitsa. Il firmatario si rivolge pertanto al Parlamento e chiede di affrontare la questione affinché il progetto venga fermato.

Sintesi della petizione 0634/2010

Il firmatario fa riferimento alla costruzione di un impianto per la produzione di asfalto nella zona Natura 2000, nella regione di Vidima (BG0000618), vicino alla città di Sevlievo nella parte settentrionale della Bulgaria, e alle relative violazioni della legislazione dell'UE in materia di ambiente. Il firmatario sostiene che le autorità hanno ignorato le proteste di numerosi cittadini interessati e il parere dell'architetto comunale di Sevlievo, il quale sottolinea che le popolazioni locali utilizzano il sito per scopi ricreativi e che la costruzione dell'impianto per asfalto lo trasformerà in una zona industriale. Il firmatario sostiene inoltre che non vi è stata una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, e chiede quindi al PE

CM\887583IT.doc PE445.615

di assicurare che il progetto venga fermato.

2. Ricevibilità

Petizione 1788/2009: dichiarata ricevibile il 19 marzo 2010. Petizione 0634/2010: dichiarata ricevibile l'8 ottobre 2010.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente la petizione 1788/2009, ricevuta il 24 giugno 2010.

La petizione si riferisce all'approvazione della costruzione di un impianto di produzione di asfalto nell'area di Sevlievo, in un sito Natura 2000 (SIC – "Vidima - BG0000618") e alle decisione delle autorità locali di elaborare un piano strutturale dettagliato (PSD) al fine di riassegnare i terreni a tale scopo. Il firmatario sostiene che il progetto danneggi seriamente il sito e che non avrebbe dovuto essere approvato, come dimostrano i pareri di esperti che non sono stati presi in considerazione. Il firmatario fa altresì riferimento all'impatto negativo del progetto su altri beni ambientali e culturali dell'area, nonché sulla salute umana e altre attività nelle vicinanze. Pertanto, si chiede che il progetto sia fermato e che sia verificata la legittimità delle autorizzazioni.

Il firmatario evidenzia che, malgrado l'affermazione secondo cui "l'impatto sull'area protetta sarà permanente e prolungato", l'ispettorato regionale dell'ambiente e delle risorse idriche, Veliko Tarnovo, ha approvato la proposta di investimento (decisione n. 13/ C-OC/2009 n. 473/13 marzo 2009). Nonostante il parere sfavorevole espresso da un consiglio di esperti nominato dal sindaco e il giudizio del capo architetto del Comune, il sindaco di Sevlievo ha autorizzato l'elaborazione del PSD, il cui obiettivo è modificare la destinazione d'uso di terreni agricoli, trasformandoli in un sito adeguato per la costruzione dell'impianto di produzione di asfalto.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Dalle informazioni presentate nella petizione, l'area del progetto rientra nel sito SIC "Vidima-BG0000618" scelto per la rete Natura 2000 conformemente alla direttiva Habitat 92/43/CEE. Il sito beneficia pertanto del regime di protezione di cui all'articolo 6 della direttiva. In particolare, secondo l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e può essere autorizzato soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. Tali requisiti sono validi anche nel caso dell'impianto di asfalto in questione e spetta alle autorità bulgare competenti rispettarli pienamente.

Sulla base di tali presupposti, occorre osservare che in conformità con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS), piani e programmi, che sono elaborati, tra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e

II della direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA), o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva Habitat, sono soggetti a una valutazione ambientale.

Dalle informazioni riguardanti la costruzione dell'impianto di asfalto che il firmatario fornisce e considerando l'elenco dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA, non sembra che la realizzazione dell'impianto rientri nell'ambito di detta direttiva.

Tuttavia, siccome il firmatario afferma che la costruzione dell'impianto di asfalto danneggerà siti Natura 2000, per i quali potrebbe essere necessaria la valutazione di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, la direttiva VAS è quindi applicabile. Di conseguenza, i piani e i programmi previsti da suddetta direttiva sono soggetti a valutazione ambientale durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. La direttiva VAS è di natura procedurale. La procedura include la preparazione di una relazione ambientale, in cui si individuano i probabili effetti significativi sull'ambiente e le alternative ragionevoli. Le consultazioni con il pubblico e con le autorità dotate di specifica responsabilità nel settore ambientale sono obbligatorie. I risultati della consultazione pubblica e la relazione ambientale dovrebbero essere presi in considerazione nel corso della procedura decisionale per quanto riguarda il rispettivo piano o programma.

Il firmatario non rende noto se il PSD è stato sottoposto a una valutazione ambientale secondo le disposizioni della direttiva VAS.

La Commissione sottolinea che la direttiva Habitat non vieta lo sviluppo di attività economiche all'interno di un sito Natura 2000. Tuttavia, la decisione relativa a ogni nuovo sviluppo deve essere fondata su un'appropriata valutazione ed essere pienamente conforme con le suddette disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Dalle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile giungere alla conclusione che sia stata eseguita un'adeguata valutazione.

Conclusioni

Al fine di poter esaminare in modo appropriato le rimostranze del firmatario, la Commissione contatterà le autorità bulgare onde ottenere informazioni a riguardo della conformità con la legislazione europea applicabile in materia di ambiente, in particolare le direttive 92/43/CEE e 2001/42/CE. Inviterà altresì il firmatario a fornire prove più specifiche relative ai possibili danni al sito Natura 2000 in questione.

4. Risposta della Commissione (REV) alle petizioni 1788/2009 e 0634/2010, ricevuta il 29 marzo 2011

Come evidenziato nella precedente comunicazione, al fine di ottenere informazioni più dettagliate e poter analizzare più adeguatamente la conformità degli sviluppi di cui sopra con la legislazione dell'Unione applicabile in materia ambientale, e in particolare con le direttive 92/43/CEE e 2001/42/CE, il 1 luglio 2010 la Commissione ha contattato le autorità bulgare e il 30 giugno 2010 ha inviato al firmatario la richiesta di compilare un modulo di denuncia.

Le autorità bulgare hanno risposto il 14 settembre 2010, mentre la Commissione non ha ancora ricevuto alcuna risposta dal firmatario.

Secondo le informazioni fornite da tali autorità, la Commissione può affermare che:

- per quanto attiene alla conformità del progetto relativo all'impianto di produzione di asfalto con i requisiti della direttiva Habitat 92/43/CEE, le autorità regionali hanno pubblicato la decisione n. 13/C-OC/2009 secondo cui il progetto non avrà un impatto significativo sugli habitat e sulle specie del SIC "Vidima BG0000618". Stando alle informazioni trasmesse, il lotto di terreno destinato alla costruzione e al funzionamento dell'impianto è al di fuori e lontano dall'ubicazione degli habitat protetti. La decisione ha anche stabilito alcune condizioni e una serie di misure di mitigazione da rispettare e attuare. Il progetto non è stato inoltre oggetto di alcun ricorso amministrativo o giuridico;
- per quanto riguarda l'applicazione della direttiva VAS, la Commissione ha chiesto alle autorità ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione di tale direttiva relativamente al piano strutturale dettagliato (PSD).

Conclusione

La Commissione riferirà sulla risposta delle autorità bulgare concernente l'applicazione della direttiva VAS.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Come concluso nella precedente comunicazione, l'ultima questione da chiarire in merito alla conformità del progetto relativo alla costruzione di un impianto di produzione di asfalto in prossimità di Sevlievo all'acquis ambientale dell'UE concerneva l'aderenza del piano strutturale dettagliato (PSD) alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS). La Commissione ha richiesto alle autorità bulgare ulteriori informazioni a questo proposito. Avendo esaminato la risposta ricevuta, la Commissione può concludere che non vi era alcun obbligo di effettuare una valutazione ai sensi della direttiva VAS riguardo al piano strutturale dettagliato:

- tale piano riguarda unicamente la costruzione di un impianto per la produzione di calcestruzzo e asfalto, che non è elencato negli allegati I e II della direttiva VIA. Non è dunque applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva VIA;
- si ritiene che il piano non abbia un impatto significativo sul SIC "Vidima BG0000618" e non è dunque necessaria una valutazione ai sensi dell'articolo 6 o 7 della direttiva Habitat. Di conseguenza, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva VIA non è applicabile.

Pertanto, la Commissione ritiene che il progetto relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di asfalto nella località di Chakala non violi la legislazione ambientale dell'UE.